



P.zza A. Alebardi n. 1
24068 Seriate (BG)
Tel. 035-304.111
P.IVA 00384000162 Fax. 035-301.152

CITTA' DI SERIATE
Provincia di Bergamo

**REGOLAMENTO COMUNALE per la
PARTECIPAZIONE e la
CONSULTAZIONE DEI CITTADINI**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 02.07.2002

In vigore il 23.08.2002

CAPO I - PRINCIPI GENERALI.....	3
ART. 1 - FINALITÀ E CONTENUTI.....	3
ART. 2 - ISTITUTI DI CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI.....	3
CAPO II ISTANZE – INTERROGAZIONI – PETIZIONI - INIZIATIVE.....	3
ART. 3 – ISTANZE.....	3
ART. 4 – INTERROGAZIONI.....	3
ART. 5 - PETIZIONI.....	4
ART. 6 – INIZIATIVE.....	4
CAPO III REFERENDUM POPOLARE.....	5
ART. 7 - FINALITA’.....	5
ART. 8 - MATERIE DEL REFERENDUM.....	5
CAPO IV MODALITA’ DI PROMOZIONE DEL REFERENDUM.....	5
ART.9 - PROMOZIONE.....	5
ART. 10 - INIZIATIVA DEL CONSIGLIO COMUNALE.....	5
ART. 11 - INIZIATIVA DEI CITTADINI.....	6
ART. 12 - RACCOLTA ED AUTENTICAZIONE DELLE SOTTOSCRIZIONI.....	6
ART. 13 - TITOLARI DEL DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL REFERENDUM.....	7
ART. 14 - FORMULAZIONE DEL QUESITO REFERENDARIO.....	8
CAPO V INDIZIONE.....	8
ART. 15 - NORME GENERALI.....	8
ART. 16 - INDIZIONE DEL REFERENDUM.....	9
ART. 17 - SOSPENSIONE/REVOCA/ANNULLAMENTO DELLE OPERAZIONI REFERENDARIE.....	9
ART. 18 - ORGANIZZAZIONE DEL PROCEDIMENTO ELETTORALE.....	9
ART. 19 - DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA.....	10
ART 20 - SEGGI REFERENDARI.....	11
ART.21 - UFFICI DI SEZIONE.....	11
CAPO VII DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI DI VOTO E DI SCRUTINIO.....	12
ART. 22 – MODALITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELLA VOTAZIONE.....	12
ART. 23 - OPERAZIONI DI SCRUTINIO.....	13
CAPO VIII DETERMINAZIONE DEI RISULTATI DEL REFERENDUM.....	13
ART. 24 - VALIDITÀ DEL REFERENDUM.....	13
ART. 25 - CONVALIDA DEI RISULTATI.....	13
CAPO IX ADEMPIMENTI DI ATTUAZIONE DELL’ESITO REFERENDUM... 	14
ART. 26 - PROVVEDIMENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE.....	14
ART. 27 - DIRITTO ALL’INFORMAZIONE.....	15
ART. 28 - SOSPENSIONE DEI TERMINI.....	15
CAPO X 15 - DISPOSIZIONI FINALI.....	15
ART 29- NORME DI RINVIO.....	15
ART. 30 - ENTRATA IN VIGORE	15

CAPO I PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - FINALITÀ E CONTENUTI

Il presente regolamento stabilisce le modalità per l'attuazione delle forme di consultazione e partecipazione previste dallo statuto comunale, intese a promuovere e valorizzare la partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Comune.

ART. 2 - ISTITUTI DI CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

In conformità a quanto stabilito dallo Statuto la consultazione e la partecipazione dei cittadini, relativa all'amministrazione del Comune, è assicurata dai seguenti istituti:

- a) istanze, interrogazioni, petizioni, iniziative.
- b) referendum

Gli istituti predetti possono essere attivati nei confronti di tutta la popolazione, di particolari categorie e gruppi sociali o di cittadini residenti in ambiti territoriali delimitati, in relazione all'interesse generale o specifico e limitato degli argomenti.

CAPO II ISTANZE – INTERROGAZIONI – PETIZIONI - INIZIATIVE

ART. 3 - ISTANZE

L'istanza costituisce formale richiesta al Sindaco da parte di singoli cittadini, associazioni ed organismi di partecipazione, allo scopo di sollecitare o promuovere una decisione degli organi comunali.

Solo effettivi interessi collettivi in materia di competenza comunale possono essere oggetto di istanza.

Nell'istanza è indicato il recapito del soggetto cui va inoltrata la risposta dell'Amministrazione nel termine di 30 giorni.

ART. 4 - INTERROGAZIONI

L'interrogazione è la domanda rivolta per iscritto al Sindaco per conoscere informazioni o spiegazioni su un determinato oggetto di competenza comunale e/o conoscere quali provvedimenti siano stati presi o si intendano prendere.

La risposta deve essere fornita dall'Amministrazione nel termine di 30 giorni.

ART. 5 - PETIZIONI

La petizione rappresenta la formale domanda, sottoscritta da almeno 50 cittadini o da almeno tre associazioni, per esporre comuni necessità e chiedere adeguati e specifici provvedimenti amministrativi.

Il Sindaco, cui la petizione è rivolta, sottopone la questione al competente ufficio comunale, che procede al suo esame e predispone le modalità di intervento.

Dell'esito dell'istruttoria viene informato entro 30 giorni il soggetto primo firmatario della petizione.

Ove l'esame istruttorio si concluda con esito favorevole, e l'accoglimento della petizione comporti l'adozione di atti deliberativi degli organi elettivi ovvero di determinazioni dei dirigenti, la decisione sul relativo provvedimento deve essere assunta entro 30 giorni successivi alla conclusione dell'istruttoria. Qualora l'esame si concluda con esito negativo, il relativo provvedimento di diniego deve essere motivato.

Le petizioni vanno trasmesse ai capigruppo consiliari ai quali va trasmessa anche la risposta del Sindaco.

ART. 6 - INIZIATIVE

I cittadini residenti e maggiorenni, in numero di almeno un ventesimo degli aventi diritto al voto, possono proporre al Consiglio Comunale l'adozione di formali e definiti atti deliberativi, oltre a schemi di regolamento e modificazioni dello statuto comunale, redatti per articoli.

Sono escluse dal diritto di iniziativa le seguenti materie:

- a) atti e provvedimenti inerenti a elezioni, nomine, designazioni e relative revoche e decadenze;
- b) atti e provvedimenti concernenti il personale comunale;
- c) regolamenti interni per il funzionamento del Consiglio Comunale;
- d) atti e provvedimenti inerenti l'applicazione di tributi e tariffe e i piani finanziari;
- e) atti e provvedimenti concernenti minoranze etniche e religiose;

La proposta deve essere rivolta al Sindaco e deve contenere l'indicazione dei rappresentanti dell'iniziativa, in numero non superiore a cinque.

Il Sindaco, entro 15 giorni dal deposito della proposta comunica l'ammissibilità della medesima ai suddetti rappresentanti, i quali possono procedere alla raccolta delle firme.

La raccolta delle sottoscrizioni è fatta su appositi moduli predisposti dal Comune sui quali i firmatari devono indicare nome, cognome, luogo, data di nascita, Comune di residenza, indirizzo ed estremi del documento di identità personale.

I moduli sottoscritti devono essere presentati entro 60 giorni dalla data di comunicazione del Sindaco dell'ammissibilità della proposta.

Le proposte di deliberazione sono iscritte all'ordine del giorno del Consiglio comunale, corredate dai pareri di legge, entro 60 giorni dalla data di presentazione dei moduli sottoscritti.

CAPO III REFERENDUM POPOLARE

ART. 7 - FINALITA'

Il referendum popolare è istituito di partecipazione previsto dall'articolo 8 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e recepito nello Statuto comunale, con il quale il Comune intende promuovere la partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa, nonché assicurare ai cittadini ed all'amministrazione stessa gli strumenti più idonei per realizzare un rapporto costante, diretto ed articolato fra comunità e rappresentanza elettiva.

ART. 8 - MATERIE DEL REFERENDUM

Il referendum deve riguardare materie di esclusiva competenza locale, inerenti problemi di competenza del Consiglio Comunale e argomenti di particolare rilevanza della Comunità, interessanti l'intera collettività locale.

Fermo restando le limitazioni previste dal successivo comma, il quesito referendario può riguardare l'orientamento su iniziative e programmi di particolare rilievo non ancora tradotti in formali proposte degli organi di governo del Comune.

Non possono essere sottoposti a referendum:

- a) atti e provvedimenti inerenti a elezioni, nomine, designazioni e relative revoche e decadenze;
- b) atti e provvedimenti concernenti il personale comunale;
- c) regolamenti interni per il funzionamento del Consiglio Comunale;
- d) atti e provvedimenti inerenti l'applicazione di tributi e tariffe e i piani finanziari;
- e) atti e provvedimenti concernenti minoranze etniche e religiose;
- f) modificazioni dello Statuto.

CAPO IV MODALITA' DI PROMOZIONE DEL REFERENDUM

ART.9 - PROMOZIONE

Il referendum è indetto dal Sindaco:

- a) per iniziativa del Consiglio Comunale;
- b) su richiesta del Comitato dei cittadini promotori.

ART. 10 - INIZIATIVA DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'iniziativa del referendum può essere assunta dal Consiglio comunale quando lo stesso ritenga necessario consultare la popolazione per verificare se iniziative, proposte e programmi di

particolare rilevanza corrispondono, secondo la valutazione dei cittadini, alla migliore promozione e tutela degli interessi collettivi.

La richiesta di referendum, indirizzata al Sindaco e presentata all'Ufficio Protocollo, deve essere sottoscritta dalla metà più uno dei Consiglieri Comunali assegnati ed indicare il quesito referendario, corredato da una breve esposizione delle finalità della consultazione, nonché la designazione di un rappresentante, quale referente per ogni comunicazione in merito.

Il Consiglio Comunale delibera in merito alla richiesta di cui al precedente comma con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati, stabilendo il testo del quesito da sottoporre alla consultazione, che deve essere chiaro ed univoco.

ART. 11 - INIZIATIVA DEI CITTADINI

I cittadini che intendono promuovere un referendum procedono, con la sottoscrizione di almeno cento elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune, alla costituzione di un Comitato, composto da cinque di essi, conferendo allo stesso l'incarico di proporre al Sindaco il tema del referendum.

Il Comitato sottopone al Sindaco la proposta, con l'indicazione del tema e la illustrazione della finalità.

Il Sindaco sottopone al Consiglio comunale la proposta del Comitato promotore del referendum, entro 30 giorni dalla data di presentazione della stessa.

Il Consiglio comunale adotta la deliberazione con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati, da ripetere una seconda volta nella medesima seduta nel caso non sia stato raggiunto il quorum richiesto alla prima votazione.

Qualora tale maggioranza non sia raggiunta la votazione è ripetuta in altra seduta da tenersi entro trenta giorni.

La proposta referendaria è approvata se ottiene nella terza votazione il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

La deliberazione del Consiglio comunale viene notificata al rappresentante del Comitato dei cittadini entro cinque giorni da quello di adozione del provvedimento.

Se il referendum viene ritenuto ammissibile il Comitato Promotore procede alla raccolta delle firme, secondo le modalità del successivo art. 12.

ART 12 - RACCOLTA ED AUTENTICAZIONE DELLE SOTTOSCRIZIONI

Ricevuta la comunicazione di ammissibilità del quesito referendario, il Comitato Promotore procede alla raccolta delle sottoscrizioni, in numero non inferiore a un quindicesimo degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune al 31 dicembre dell'anno precedente. Le firme possono essere raccolte in numero superiore a quello minimo richiesto, ma non oltre il 25% dello stesso.

Al fine di raccogliere le firme necessarie a promuovere, da parte degli elettori, la richiesta di referendum, i componenti del Comitato Promotore devono presentarsi, muniti di certificati

comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali del Comune all'Ufficio del Segretario Generale, presso il quale depositano la richiesta contenente il quesito referendario, unitamente ad una dichiarazione sulle generalità del rappresentante del Comitato promotore a cui indirizzare le comunicazioni previste nel presente regolamento.

La raccolta delle sottoscrizioni è effettuata su appositi moduli, formato protocollo, depositati presso l'Ufficio Protocollo comunale, sui quali viene stampata, a cura e spese dei promotori, all'inizio di ogni pagina la dicitura "Comune di Seriate - Richiesta di referendum popolare" e l'indicazione, completa e chiaramente leggibile, del quesito referendario.

Gli stampati devono essere presentati a cura del Comitato promotore all'Ufficio Elettorale entro il termine di sette giorni decorrente dalla notifica della decisione sull'ammissibilità del referendum per la vidimazione del Segretario Generale e restituiti ai presentatori, entro tre giorni dal deposito, opportunamente timbrati e vidimati.

Il sottoscrittore appone la propria firma al di sotto del testo del quesito scrivendo chiaramente nome e cognome, luogo e data di nascita, comune di iscrizione nelle liste elettorali. La firma deve essere autenticata da un notaio, dal Giudice di Pace, dal Cancelliere della Pretura o del Tribunale, dal Segretario Generale o suo delegato, da Consigliere Comunale dal dipendente comunale incaricato dal Sindaco.

L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene e può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun foglio; in tal caso deve indicare il numero delle firme raccolte. Il pubblico ufficiale che procede alla autenticazione dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o comunque impedito ad apporre la propria firma. L'autenticazione delle firme è esente da spese.

L'Amministrazione comunale assicura la raccolta delle firme presso gli uffici comunali designati, durante l'orario di apertura degli stessi.

La raccolta delle sottoscrizioni si conclude entro 60 giorni dalla data della consegna ai promotori dei moduli vidimati.

Dopo la raccolta delle firme il Comitato promotore provvede alla consegna dei plichi con le sottoscrizioni raccolte al Segretario Generale. Del deposito dei plichi viene rilasciata ricevuta.

Il Segretario Generale dispone entro 10 giorni

- la verifica da parte dell'ufficio elettorale dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del Comune, corredando gli atti con una certificazione collettiva riferita a tutti i presentatori del quesito, richiedendo, ove necessario, chiarimenti e perfezionamenti al Comitato Promotore;
- la trasmissione di tutta la documentazione relativa al referendum all'Ufficio Segreteria Generale, per l'istruttoria del decreto di indizione del referendum..

ART. 13 - TITOLARI DEL DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL REFERENDUM

Hanno diritto di votare per i referendum tutti i cittadini maggiorenni, che risultino residenti nel Comune all'ultima revisione delle liste precedente la data della consultazione, purché non siano incorsi in fatti che per la legge italiana determinano la perdita della capacità elettorale.

ART. 14 - FORMULAZIONE DEL QUESITO REFERENDARIO

La consultazione referendaria ha per oggetto uno o più quesiti, fino ad un massimo di 6, relativi ad un unico oggetto, formulati in modo chiaro, conciso ed univoco, ciascuno dei quali consenta la scelta tra due alternative, poste da ogni singolo quesito e non contrastanti con le disposizioni dell'ordinamento giuridico.

Qualora trattasi di referendum ad iniziativa dei Consiglieri il quesito può vertere fra due fondamentali alternative, l'una prospettata anche come esplicazione di ipotesi di provvedimento amministrativo sull'argomento per il quale si chiede l'intervento attivo dell'Amministrazione; l'altra quale valutazione di inopportunità di alcun intervento.

La formulazione del quesito non deve contenere elementi di negazione della pari dignità sociale ed eguaglianza delle persone con discriminazione della popolazione per sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.

Gli aventi diritto al voto esprimono sul tema proposto il proprio assenso o dissenso.

CAPO V INDIZIONE

ART. 15- NORME GENERALI

Il referendum è indetto dal Sindaco, entro 120 giorni dalla deliberazione del Consiglio Comunale stabilendo la data in un'unica giornata di domenica, o in altro giorno festivo, da determinarsi entro la prima sessione referendaria utile.

Il Sindaco, all'atto dell'indizione, verifica con l'ufficio Segreteria Generale se siano giacenti o in corso di esame altre richieste di referendum per analogo o diverso oggetto, al fine di unificare la data del loro svolgimento.

La data di indizione del referendum deve precedere di almeno 60 giorni quella stabilita per l'effettuazione;

La sospensione o lo scioglimento del Consiglio comunale determinano la sospensione delle procedure referendarie di iniziativa consiliare, rimettendo ogni decisione in merito al loro proseguimento ai nuovi consigli.

Le consultazioni ed i referendum si effettuano in corrispondenza dei mesi di aprile, maggio e giugno per la prima sessione e ottobre-novembre per la seconda sessione, con esclusione dell'anno antecedente la scadenza del Consiglio comunale e dei mesi successivi al suo rinnovo e non possono aver luogo in coincidenza con elezioni provinciali e comunali.

Dopo la pubblicazione del decreto di indizione di elezioni amministrative non possono essere indetti referendum comunali. Quelli già indetti vengono rinviati a nuova data.

ART. 16 - INDIZIONE DEL REFERENDUM

1. Il provvedimento di indizione del referendum, adottato almeno 60 giorni prima della data della votazione, indica:

- il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum;
- il giorno e l'orario della votazione;
- le modalità della votazione ed il luogo in cui essa si terrà;
- il quorum dei partecipanti necessario per la validità del referendum;
- il periodo in cui è consentita la propaganda elettorale;
- i termini per la richiesta degli spazi destinati alla propaganda.

Copia del provvedimento viene trasmessa alla Giunta comunale ed inviata al Prefetto per gli atti di rispettiva competenza, ai Capigruppo consiliari, al Comitato Promotore del referendum d'iniziativa popolare, all'ufficio del Segretario Comunale ed all'ufficio Elettorale.

Entro il quarantacinquesimo giorno precedente quello stabilito per la votazione, il Sindaco dispone che siano pubblicati manifesti nei quali sono riportate le informazioni relative al referendum.

Nel caso che siano indetti nello stesso giorno più referendum, nel manifesto ciò viene chiaramente precisato e sono riportati distintamente i quesiti relativi a ciascun referendum, nell'ordine della loro ammissione da parte del Consiglio comunale, con delimitazioni grafiche che consentano di individuare esattamente il testo di ciascuno di essi.

Il manifesto è pubblicato negli spazi riservati alle pubbliche affissioni e, ove necessario, in altri spazi prescelti per l'occasione.

ART. 17 - SOSPENSIONE/REVOCA/ANNULLAMENTO DELLE OPERAZIONI REFERENDARIE

Nel caso in cui, prima dello svolgimento del referendum ad iniziativa popolare, vengano meno i presupposti e/o le condizioni che hanno costituito la motivazione dello stesso, il Sindaco, sentito il Comitato Promotore dichiara che le operazioni relative non hanno più corso.

Quando le condizioni di cui al precedente comma si verificano per i referendum di iniziativa del Consiglio, il Sindaco, sentiti i Capigruppo, propone la chiusura delle operazioni al Consiglio comunale. Il Consiglio delibera sulla proposta con voto favorevole di almeno due terzi dei consiglieri assegnati.

La sospensione/la revoca/l'annullamento delle operazioni referendarie è comunicata dal Sindaco entro cinque giorni dalla deliberazione del Consiglio, alla Giunta comunale, al Prefetto, all'Ufficio Elettorale, al Comitato Promotori ed alla cittadinanza, mediante i manifesti e gli altri mezzi previsti dal regolamento per l'informazione.

ART. 18 - ORGANIZZAZIONE DEL PROCEDIMENTO ELETTORALE

Il procedimento di votazione per il referendum è improntato a criteri di semplicità ed economicità.

La Giunta comunale ed i Dirigenti di Settore, per quanto di loro competenza, provvedono con propri provvedimenti, sulla base di quanto dispongono il presente regolamento e la normativa

statale e regionale in materia elettorale, alla disciplina di dettaglio relativamente allo svolgimento delle operazioni elettorali.

L'organizzazione generale delle operazioni relative al referendum, comprese quelle preliminari, è affidata al Segretario Generale e al Responsabile dell'Ufficio Elettorale del Comune.

Il Sindaco assicura la più ampia pubblicità allo svolgimento del referendum, anche con manifesti da affiggersi almeno 30 giorni prima della consultazione elettorale.

Negli stessi termini si provvede ad affiggere apposito manifesto contenente i quesiti referendari, le modalità di ammissione degli aventi diritto al voto e l'indicazione delle sezioni elettorali.

ART. 19 - DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA

La propaganda relativa al referendum popolare è consentita dal 30° giorno antecedente a quello della votazione e dovrà cessare entro il termine indicato nell'atto di indizione del referendum.

La Giunta comunale, con apposito provvedimento, stabilisce gli spazi da destinare alla propaganda referendaria.

La propaganda mediante affissione di manifesti ed altri stampati è consentita esclusivamente negli appositi spazi delimitati dal Comune, in numero corrispondente ad un quarto di quelli complessivamente utilizzati per le affissioni, uniformemente distribuito nel territorio comunale.

La Giunta comunale disciplina la distribuzione degli spazi tra i richiedenti, in modo da assicurare ai soggetti interessati un'equa ripartizione, in relazione alla natura del referendum ed alle caratteristiche dei quesiti sottoposti all'elettore.

A tali spazi possono accedere, previa istanza al Sindaco da presentare entro il termine indicato nell'atto di indizione del referendum, il Comitato Promotore nonché i gruppi consiliari costituiti in seno al Consiglio Comunale.

Gli spazi di cui al comma precedente saranno individuati e delimitati con deliberazione da adottarsi entro il trentacinquesimo giorno precedente quello della votazione, attribuendo:

- a) a ciascun gruppo consiliare, rappresentato in Consiglio comunale, una superficie di cm 70 x 100;
- b) a ciascun Comitato Promotore di referendum un numero di superfici di cm 70 x 100, corrispondente ad un quarto di quelle complessivamente spettanti ai gruppi consiliari, comunque non inferiore a una.

La relativa comunicazione è trasmessa anche al Comitato Promotore.

Lo spazio per la propaganda è limitato alle sole superfici previste dal precedente comma, qualunque sia il numero delle consultazioni indette per ciascuna sessione referendaria. Il Comitato Promotore che partecipa alla consultazione con più referendum, ha diritto ad una sola assegnazione di superfici, nei limiti indicati dalla lett. b) del precedente comma.

I gruppi consiliari ed il Comitato Promotore possono consentire l'utilizzazione delle superfici loro attribuite da parte delle associazioni fiancheggiatrici e di altri soggetti che intendono partecipare alla propaganda referendaria, dandone avviso al Sindaco.

Salvo diversi accordi comunicati per scritto dagli assegnatari, le posizioni delle superfici attribuite sono determinate in base all'ordine di presentazione delle domande.

Per le altre forme di propaganda previste dalle disposizioni di cui alla legge 4.4.1956, n. 212, articolo 6, nel testo sostituito dalla legge 24.4.1975, n. 130, articolo 4, le facoltà dalle stesse riconosciute ai partiti o gruppi politici che partecipano alle elezioni con liste di candidati, si intendono attribuite agli stessi soggetti di cui al comma 5, in quanto compatibili con il presente regolamento.

Alla propaganda per le consultazioni referendarie si applicano le limitazioni ed i divieti di cui alla legge 4.4.1956, n. 212, articolo 9, nel testo sostituito dalla legge 24.4.1975, n. 130, articolo 8, nonché le sanzioni previste dalla normativa statale e regionale in materia di propaganda elettorale.

Per le affissioni non è dovuto alcun diritto se le stesse sono effettuate in proprio dagli interessati. Sono soggette al pagamento del 50 per cento della vigente tariffa di affissione, se viene richiesto che siano effettuate dal servizio comunale in concessione.

ART 20 - SEGGI REFERENDARI

Ai soli fini del referendum comunale il Sindaco, sentito l'ufficio comunale preposto alle consultazioni elettorali, con proprio provvedimento può stabilire di volta in volta un numero di sezioni che può essere diverso da quello prescritto per le consultazioni elettorali, politiche o amministrative, secondo un razionale criterio di accorpamento, ma con un numero massimo di 1200 iscritti, individuando uno specifico seggio per gli elettori disabili.

In occasione dei referendum consultivi comunali potranno essere istituiti uno o più seggi itineranti per consentire l'esercizio del diritto di voto nei luoghi di cura, di riposo e analoghi. I luoghi, le modalità operative ed organizzative necessarie per l'esercizio del voto saranno stabilite con provvedimento del Sindaco.

Il numero delle sezioni e la consistenza del corpo elettorale sono individuate con riferimento alla data di indizione del referendum.

Le liste elettorali sono sottoposte, previa autorizzazione della competente autorità, ad una revisione straordinaria, secondo le procedure stabilite dalle vigenti disposizioni normative in materia.

ART.21 - UFFICI DI SEZIONE

Ogni Ufficio di sezione per il referendum è composto da un Presidente e da due scrutatori fra i quali il Presidente nomina un Vicepresidente ed un segretario verbalizzante. Per la validità delle operazioni preliminari, di voto e di scrutinio è indispensabile la presenza di almeno due componenti del seggio.

Fra il 25° ed il 20° giorno antecedente la data per la votazione, la Commissione elettorale comunale procede, in pubblica adunanza preannunciata due giorni prima con avviso affisso all'albo pretorio del Comune, per ogni sezione elettorale, alla designazione, mediante sorteggio

- di due scrutatori, compresi nell'albo di cui alla legge 8 marzo 1989, n. 95 e successive modificazioni;
- dei Presidenti di seggio, fra i nominativi compresi nell'apposito albo comunale.

Con proprio provvedimento il Sindaco procede a notificare ai presidenti e agli scrutatori l'avvenuta nomina.

Ai componenti dell'ufficio di Sezione è corrisposto un onorario commisurato alla metà di quello previsto dalla Legge per le consultazioni referendarie nazionali. Per ogni consultazione referendaria da effettuarsi contemporaneamente alla prima, l'onorario sopra stabilito è elevato del 15 per cento.

L'impegno dei componenti degli uffici di Sezione è limitato al solo giorno della domenica nella quale ha luogo la consultazione.

CAPO VII DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI DI VOTO E DI SCRUTINIO

ART. 22 - MODALITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELLA VOTAZIONE

La sala della votazione è allestita ed arredata, per ciascuna sezione, a cura del Comune, secondo quanto prescritto dal T.U. 30 marzo 1957, n° 361.

L'ufficio di Sezione si costituisce nella sede prestabilita alle ore 7 del giorno della votazione. Dalle ore 7 alle ore 8 gli incaricati del Comune provvedono a consegnare al Presidente le schede, i verbali, una copia delle liste elettorali della sezione e tutto l'altro materiale necessario per la votazione e lo scrutinio.

Costituitosi il seggio, dopo aver proceduto alla verifica del buon allestimento della sezione sulla base di quanto prescrive il testo unico 30.3.1957, n. 361, i componenti del seggio provvedono alla autenticazione delle schede che devono essere vidimate con la sigla di uno dei membri dell'ufficio di Sezione e devono riportare il timbro della Sezione. Tali operazioni dovranno essere ultimate entro le ore 8 per dare inizio alle operazioni di voto.

Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dal Comune. Esse contengono il quesito letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum, all'elettore viene consegnata, per ognuno di essi, una scheda di colore diverso.

Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, ove richiesto, un rappresentante di ogni gruppo politico presente in Consiglio comunale designato dal Capogruppo, nonché un rappresentante designato dal Presidente del Comitato Promotore. Gli atti di designazione sono autenticati, senza spese, dal Segretario Generale o da altro dipendente comunale abilitato a tale funzione.

La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita copiativa un segno sulla risposta da lui scelta (si o no), nel rettangolo che la contiene.

Dopo l'espressione del voto da parte di ciascun elettore, un membro del seggio appone la propria firma, accanto al nominativo corrispondente, sulla lista di sezione contenente le generalità degli aventi diritto al voto di quella sezione.

Le votazioni si aprono alle 8 e si concludono alle ore 22. Sono ammessi a votare gli elettori a quel momento presenti in sala.

ART. 23 - OPERAZIONI DI SCRUTINIO

Conclusa la votazione hanno immediatamente inizio le operazioni di scrutinio, che continuano fino alla conclusione dello spoglio.

Prima di procedere allo spoglio dei voti il Presidente di seggio provvede a riporre in apposita busta le schede avanzate. Detta busta, debitamente sigillata, è controfirmata da tutti i componenti del seggio elettorale.

Di tutte le operazioni di scrutinio è redatto, a cura del Segretario, verbale in duplice copia, firmato da tutti i membri del seggio.

Concluse le operazioni di scrutinio, il materiale, chiuso in appositi plichi sigillati, viene recapitato direttamente all'Ufficio Elettorale Centrale per il Referendum direttamente dal presidente o da altro membro del seggio.

I rappresentanti di ciascun Comitato promotore possono assistere alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi, nonché alle operazioni dell'ufficio comunale per il referendum.

CAPO VIII DETERMINAZIONE DEI RISULTATI DEL REFERENDUM

ART. 24- VALIDITÀ DEL REFERENDUM.

La consultazione referendaria è valida se ad essa prendono parte elettori in numero pari ad almeno il 50% più uno degli aventi diritto al voto.

Nel caso in cui non sia sottoposto alla popolazione un quesito che consenta unicamente risposta affermativa o negativa, come pure quando esso consenta di scegliere tra più alternative, l'esito del referendum è determinato dalla prevalenza di una delle opzioni.

Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui la risposta affermativa abbia ottenuto la maggioranza dei voti validi. In caso contrario è dichiarato respinto.

ART. 25 - CONVALIDA DEI RISULTATI

Presso la sede comunale è costituito l'ufficio elettorale centrale per i referendum, composto dai membri dell'ufficio elettorale della prima sezione ed integrato da due scrutatori della seconda.

Tutte le operazioni dell'ufficio elettorale centrale si svolgono in adunanza pubblica.

L'ufficio elettorale centrale inizia i suoi lavori entro le ore 15 del giorno successivo a quello delle operazioni di voto e, sulla base delle risultanze dei verbali di scrutinio di ogni sezione, provvede per ciascuna consultazione referendaria:

- a) al calcolo del numero degli elettori aventi diritto al voto ed alla determinazione del numero di coloro che hanno votato, verificando in tal modo il raggiungimento del quorum necessario per la validità della consultazione;
- b) al riesame ed alle decisioni in merito ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati;
- c) alle decisioni in merito agli eventuali reclami relativi alle operazioni di scrutinio;
- d) alla correzione di eventuali errori nei risultati;
- e) alla determinazione e proclamazione dei risultati finali del referendum.

Delle operazioni effettuate dall'ufficio elettorale centrale per i referendum viene redatto apposito verbale in tre esemplari dei quali uno trasmesso al Sindaco, entro 10 giorni, per la proclamazione dei risultati dei referendum, uno depositato presso la segreteria generale e uno depositato presso l'ufficio elettorale centrale per i referendum.

Il Sindaco provvede, entro cinque giorni dal ricevimento del verbale dell'ufficio centrale, alla comunicazione dell'esito della consultazione:

- a) ai cittadini, mediante affissione di appositi manifesti nei luoghi pubblici e mediante le altre forme di informazione previste dal regolamento;
- b) al Comitato Promotore, mediante l'invio di copia dei verbali dell'ufficio centrale;

Dispone, inoltre, la pubblicazione del medesimo all'Albo Pretorio per 15 giorni.

Il Segretario Generale dispone il deposito e la conservazione dei verbali delle adunanze dell'ufficio per il referendum e dell'ufficio elettorale centrale nell'archivio comunale. Le schede utilizzate per la votazione sono conservate per un anno.

Ai componenti dell'ufficio elettorale centrale per i referendum viene corrisposto, per le funzioni svolte, un onorario pari a quello previsto dalla Legge per le consultazioni referendarie nazionali, maggiorato del 10 per cento per ogni consultazione referendaria effettuata contemporaneamente alla prima.

Contro la proclamazione del risultato sono ammesse le forme di tutela previste dall'ordinamento.

CAPO IX ADEMPIMENTI DI ATTUAZIONE DELL'ESITO REFERENDUM

ART. 26 - PROVVEDIMENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Quando il referendum ha avuto esito favorevole, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati, il Consiglio Comunale, nel rispetto della propria autonomia decisionale, assumerà le eventuali deliberazioni attuative conseguenti.

La mancata adesione alle indicazioni referendarie deve formare oggetto di deliberazione motivata del Consiglio Comunale, assunta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

Indipendentemente dall'esito conseguito, il referendum non può essere ripetuto, sul medesimo oggetto, prima che siano trascorsi 5 anni.

ART. 27 - DIRITTO ALL'INFORMAZIONE

Le decisioni del Consiglio Comunale vengono rese note alla cittadinanza mediante l'affissione di manifesti sul territorio comunale, o altre idonee forme di pubblicità, stabilite, secondo i casi, nella deliberazione di cui all'art. 26.

Copia delle deliberazioni del Consiglio comunale relative all'oggetto del referendum d'iniziativa popolare viene notificata, entro dieci giorni dall'adozione, al rappresentante del Comitato Promotore.

ART. 28 - SOSPENSIONE DEI TERMINI

I termini per l'adozione dei provvedimenti previsti dal presente regolamento sono sospesi durante lo scioglimento del Consiglio Comunale e nei periodi:

- dal 20 dicembre al 15 gennaio ;
- dall'ottavo giorno precedente all'ottavo giorno successivo alla festività di Pasqua ;
- dal 1° agosto al 31 agosto di ogni anno.

CAPO X DISPOSIZIONI FINALI

ART 29 - NORME DI RINVIO

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si osservano, in quanto applicabili e compatibili le disposizioni del T. U. delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati e la vigente normativa in materia di consultazioni referendarie; ad esse dovranno far riferimento gli organi del Comune per garantire, anche con l'emanazione di norme di dettaglio l'adeguato svolgimento dell'istituto referendario ed in particolare per la convocazione dei comizi elettorali, l'organizzazione dei seggi e le votazioni, le modalità di consegna al presidente dell'ufficio elettorale di sezione del materiale occorrente per la votazione, le modalità di restituzione dello stesso, la definizione delle norme relative alle operazioni di voto e di scrutinio.

ART. 30 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento, divenuto esecutivo ai sensi delle vigenti leggi, è pubblicato all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore dopo tale pubblicazione.